

Codice DB1118

D.D. 24 luglio 2013, n. 644

D.G.R. n. 58 - 2854 del 7 novembre 2011. Gestione delle superfici produttive vitate e delle produzioni di uve e dei relativi vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, Barbaresco, Roero per la tipologia Arneis, Dogliani e dei vini a denominazione di origine Langhe per la tipologia Arneis, mediante la disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità'.

Il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, ha modificato il Regolamento 1234/2007 (Regolamento Unico OCM) e abrogato contestualmente il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (di seguito OCM Vino). Questo percorso normativo ha integrato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo all'interno del Regolamento unico delle organizzazioni comuni di mercato, inserendo in quest'ultimo le norme già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, anche riguardo al potenziale produttivo.

A livello nazionale, il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", all'articolo 12 comma 4, prevede che le Regioni su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria possano disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario per conseguire l'equilibrio di mercato.

Nei recenti Decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d'origine del Piemonte è stato previsto, analogamente all'art. 12 comma 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, che la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, possa stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto e/o reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Pertanto la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011, ha stabilito che la Regione intervenga sulle produzioni vitivinicole a denominazione d'origine, affinché questo consenta di ottenere l'equilibrio del mercato, attraverso la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione. Inoltre ha stabilito che la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di ogni denominazione di origine è proposta dal relativo Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze di filiera, mediante la presentazione di un programma almeno triennale, rimodulabile, contenente la motivazione dell'intervento, la definizione della superficie massima iscrivibile annua per denominazione e della superficie massima iscrivibile per azienda.

Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Langhe e Roero con propria nota prot. n. 304/13 del 29 aprile 2013, ha presentato un programma triennale, che a partire dal 1 agosto 2013, disciplina le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle denominazioni di origine controllata e garantita Barolo, Barbaresco, Roero per la tipologia Arneis, Dogliani e della denominazione di origine Langhe per la tipologia Arneis, i cui punti essenziali sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La proposta presentata è stata condivisa con la filiera regionale in data 15 aprile 2013 ed è stata comunicata ed esaminata durante la seduta del Comitato Vitivinicolo regionale del 13 giugno 2013.

Le superfici massime iscrivibili, complessive e per singola azienda, riportate nell'allegato 1, potranno essere variate ogni anno su richiesta del Consorzio di tutela – sentite le Organizzazioni professionali di categoria – per conseguire l'equilibrio di mercato.

Le modalità di presentazione della domanda, i criteri e l'approvazione della graduatoria e l'iter di riconoscimento dell'idoneità sono riportate nell'allegato 1 della presente determinazione.

Le domande dovranno essere presentate mediante compilazione e sottoscrizione del modello predisposto e allegato alla presente determinazione come allegato 2. che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08.

determina

1. Di dare attuazione alle norme comunitarie e a quelle nazionali derivanti dal Decreto Legislativo n. 61/2010, nonché dai Decreti Ministeriali di approvazione dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d'origine, riguardanti la gestione dei diritti di reimpianto e la disciplina dell'iscrizione delle superfici allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle DOCG Barolo, Barbaresco, Roero per la tipologia Arneis, Dogliani e della denominazione di origine Langhe per la tipologia Arneis.

2. Di approvare, a partire dal 1 agosto 2013, il programma triennale delle iscrizioni allo schedario viticolo per le DOCG Barolo, Barbaresco, Roero per la tipologia Arneis, Dogliani e della denominazione di origine Langhe per la tipologia Arneis, i cui punti essenziali sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

3. Di approvare il modello di domanda, riportato nell'allegato 2 che è parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger

Allegato

ALLEGATO 1

Modalità di presentazione della domanda e di formazione della graduatoria per l'assegnazione mediante la disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine Barolo, Barbaresco, Dogliani, Roero per la tipologia Arneis, Langhe per la tipologia Arneis.

PREMESSA

Con le seguenti istruzioni si definiscono tempistiche e modalità per l'applicazione di quanto deliberato nella DGR n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011 in merito alla gestione delle superfici produttive vitate e delle produzioni di uve e dei relativi vini a denominazione di origine mediante la disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo. Le denominazioni interessate e le superfici prestabilite sono le seguenti:

BAROLO DOCG:

Sup. iscrivibile annua	Tetto massimo per azienda ha/anno
10 ha	0,4 ha

BARBARESCO DOCG:

Sup. iscrivibile annua	Tetto massimo per azienda ha/anno
3 ha	0,3 ha

ROERO ARNEIS DOCG:

Sup. iscrivibile annua	Tetto massimo per azienda ha/anno
15 ha	0,5 ha

LANGHE ARNEIS DOC:

Sup. iscrivibile annua	Tetto massimo per azienda ha/anno
10 ha	0,5 ha

DOGLIANI DOCG-DOLCETTO DI DOGLIANI DOC-DOLCETTO LANGHE MONREGALESI DOC:

Sup. impiantabile annua	Tetto massimo per azienda ha/anno
0 ha	0 ha

TEMPISTICHE E SCADENZE

Le domande di adesione per il riconoscimento dell' idoneità alla rivendicazione della denominazione saranno presentate per tre anni consecutivi, a partire dal 2013, con le seguenti modalità:

- A partire dal 15 gennaio con termine in data 31 marzo

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande dovranno essere compilate manualmente utilizzando la modulistica predisposta e contenuta nell'allegato 2 e consegnate a mano a:

**Consorzio per la Tutela Barolo e Barbaresco Alba Langhe e Roero
C.so Enotria, 2/C 12051 Alba (CN)**

- Non saranno ritenute valide le domande inviate mezzo posta, fax o posta elettronica.
- Il Consorzio provvederà alla protocollazione di ogni singola domanda con la data di arrivo del documento.

CRITERI DI STESURA E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La stesura della graduatoria provvisoria ,sarà effettuata dal Consorzio di Tutela che la dovrà trasmettere al Settore Colture Agrarie incaricato per la sua approvazione entro il 10 aprile dell'anno di riferimento.

Le priorità che andranno a formare il punteggio della graduatoria saranno le seguenti:

a	imprenditore agricolo professionale con età compresa fra i 18 e i 40 anni	Punti	3
b	imprenditore agricolo professionale diverso dal punto 1	Punti	2
c	Riconversione varietale in ambito aziendale	Punti	3
d	Domande non accolte, benché presentate correttamente e inserite come conformi nella graduatoria degli anni precedenti (punti 1 per ogni anno)	Punti	

I punteggi indicati sulla modulistica per la presentazione della domanda costituiranno il criterio per la formazione della graduatoria.

I punteggi attribuiti con priorità d) sono cumulabili negli anni.

Esempio. azienda A presenta domanda nella campagna 2013 – 2014. La domanda è conforme e viene inserita in graduatoria con punti 5.

Il punteggio non è sufficiente per ottenere il riconoscimento all'idoneità

L'azienda ripresenta la domanda per la campagna 2014 – 2015.

L'azienda A verrà quindi inserita in graduatoria con 6 punti.

Al punteggio verrà quindi aggiunto 1 punto per ogni anno in cui l'azienda viene inserita in graduatoria ma rimane in "lista d'attesa! Per il riconoscimento all'idoneità.

Il punteggio assegnato ad ogni singola domanda sarà il risultato della somma di quelli dichiarati nel modulo di domanda .

Le domande verranno inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio assegnato.

A parità di punteggio verrà data la precedenza alla domanda presentata dal richiedente più giovane.

Possono essere indicate nella stessa domanda tipologie di intervento differenti. Per ogni tipologia richiesta verrà attribuita una singola posizione in graduatoria.

Esempio: La stessa azienda richiede tipologia A - Riconversione varietale in ambito aziendale per 1000 metri e tipologia B - Trasferimento del diritto per 2000 metri.

In graduatoria la stessa azienda sarà inserita in posizione x per la tipologia A che ha diritto, oltre agli eventuali altri, a 3 punti per la priorità specifica e in posizione y per la tipologia B che non ha diritto a punteggi per priorità di tipologia.

Entro il 20 aprile di ogni anno la graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito della Regione Piemonte e il Settore Colture Agrarie provvederà alla comunicazione della pubblicazione mezzo lettera, ad ognuna delle aziende interessate.

ITER DI RICONOSCIMENTO

Entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di inserimento in graduatoria, le aziende dovranno presentarsi alla sede degli Uffici del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo – Via Morando 7 – Roddi (CN) per avviare l'iter di riconoscimento dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione, secondo le disposizioni regionali del potenziale produttivo viticolo approvate con DGR n. 30-4016 del 11.06.2012

Eventuali esclusioni dovute alla non regolarità delle dichiarazioni della domanda o alla non idoneità tecnica verranno comunicate direttamente alle aziende dagli uffici del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo.

Le domande escluse potranno essere sostituite con le domande immediatamente successive in graduatoria che riceveranno comunicazione scritta direttamente dagli uffici del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo.

Se le domande inserite in graduatoria dovessero risultare eccedenti rispetto alla superficie massima annuale fissata, le aziende regolarmente poste in graduatoria potranno ripresentare domanda per l'anno successivo e avranno riconosciuto un punteggio di partenza di 1 punto.

ADEMPIMENTI DEL FASCICOLO AZIENDALE

I viticoltori interessati alle domande di adesione per il riconoscimento dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione devono aver costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.).

Per la domanda in oggetto, è necessario che i vigneti o i terreni oggetto di domanda siano correttamente dichiarati nelle basi dati del SIAP.

NOTE TECNICHE

- Per le denominazioni regolate dal provvedimento non sarà consentito il sovrainnesto.

- Andranno a costituire la massima superficie annua iscrivibile per ogni denominazione:

- 1) le superfici dei vigneti esistenti e in produzione ma non iscritti alla denominazione (vini da tavola o altre denominazioni)
- 2) le superfici dei vigneti da impiantare mediante la riconversione varietale in ambito aziendale e da trasferimento dei diritti di reimpianto

Non costituiscono incrementi di superficie e non devono compilare la domanda :

- I reimpianti sia aziendali che derivanti da trasferimento di diritti che non prevedono la riconversione varietale.

- Le superfici vitate allineate nell'ambito del Piano operativo regionale, approvato con DGR n. 26-2302 del 4 luglio 2011, e non iscritte con idoneità alle denominazioni di origine interessate purchè ,impiantate prima del 1987 e adiacenti e/o confinanti a vigneti che già posseggono la medesima idoneità.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DOMANDA DI ADESIONE PER RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE

Il / la sottoscritto / a _____

nato / a _____ () il _____

residente in Via _____ n _____ Comune _____ (Prov. _____)

titolare dell'azienda _____ P. IVA _____
richiede il riconoscimento dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione sopraindicata per la propria superficie vitata iscritta allo schedario di complessivi mq _____ suddivisa come riportato in tabella e di voler adottare una o più tipologie di reimpianto da scegliere fra le seguenti:

- A. Riconversione varietale in ambito aziendale
- B. Trasferimento del diritto
- C. Incremento di superficie idonea alla rivendicazione

Comune	Foglio	Mappale	Sup interessata mq	Tipologia di intervento

DICHIARA di avere il possesso dei terreni sopraindicati e che gli stessi sono dichiarati nel fascicolo aziendale.

DICHIARA che il vigneto è attualmente iscritto allo schedario viticolo e idoneo alla rivendicazione della denominazione.....(solo se si tratta di riconversione)

DICHIARA di avere diritto alla seguente priorità (criteri azienda e intervento) :

a	imprenditore agricolo professionale con età compresa fra i 18 e i 40 anni	Punti	3
b	imprenditore agricolo professionale diverso dal punto a	Punti	2
c	Riconversione varietale in ambito aziendale	Punti	3
d	Domande non accolte, benché presentate correttamente e inserite come conformi nelle graduatorie degli anni precedenti (punti 1 per ogni anno)	Punti	...
e	Azienda che ha presentato domanda nella campagna precedente e ha ricevuto l'assegnazione della superficie	Punti	0
	TOTALE	Punti	

Nota: barrare le lettere delle priorità di cui si ha diritto; per la lettera d) inserire il punteggio.

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti e del fatto che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come richiamato dagli artt. 48-75-76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

_____, li _____

(firma del dichiarante)